

Milano, 07 Novembre 2025

ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DAL 1° GENNAIO 2026

Come già anticipato **in una nostra e-mail apposita dettagliata sull'argomento**, ribadiamo che – salvo eventuali proroghe dell'ultimo momento - dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime di esenzione IVA per le prestazioni sportive, in attuazione della riforma avviata dal D.L. 146/2021. Fino al 31 dicembre 2025 continuerà ad applicarsi il regime di esclusione previsto dall'art. 4, comma 4, del DPR 633/72, per cui le prestazioni rese nei confronti di soci e tesserati restano fuori campo IVA.

Il nuovo regime prevede che le prestazioni strettamente connesse con la pratica sportiva o l'educazione fisica, rese da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, siano **esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72**. L'estensione dell'esenzione riguarderà anche le prestazioni rese a soggetti non tesserati, ampliando così il perimetro rispetto all'attuale disciplina.

Dal punto di vista operativo, la transizione dall'esclusione all'esenzione comporterà importanti conseguenze contabili e amministrative. Le SSD dovranno emettere fattura elettronica o documento equivalente per le prestazioni esenti e memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematicamente. Sarà, quindi, necessario distinguere contabilmente le operazioni esenti da quelle imponibili (sponsorizzazioni, vendita di beni, somministrazioni, ecc.).

Occorrerà, inoltre, verificare che lo statuto societario preveda espressamente l'assenza di scopo di lucro, condizione essenziale per l'applicazione del regime di esenzione. Le SSD dovranno anche formare il personale ed aggiornare i propri software gestionali per gestire la nuova classificazione delle prestazioni.

Tra le criticità attese vi è la definizione del concetto di "prestazione strettamente connessa" alla pratica sportiva. Alcuni servizi accessori (custodia, manutenzione impianti, pulizia) potrebbero non rientrare nell'esenzione, generando contenziosi interpretativi.

Riepilogando, a **decorrere dal 1° gennaio 2026**:

- Viene eliminata l'esclusione IVA per le prestazioni a soci (ASD) e tesserati (SSD), com'è previsto dall'art. 4 del DPR 633/72.

- Nuova esenzione IVA per servizi connessi allo sport ed all'educazione fisica (art. 10 DPR 633/72): esenzione su corsi, lezioni e competizioni non soltanto per soci (ASD) e tesserati (SSD), ma anche per terzi, cioè anche a clienti occasionali e non tesserati.

Quindi, dall'01.01.2026 tutte le prestazioni sportive verso qualsiasi persona fisica (soci, tesserati, associati o semplici frequentatori) saranno esenti IVA.

✦ Attività che beneficiano dell'esenzione IVA dall'01.01.2026:

- ✓ Prestazioni sportive e di educazione fisica rese da enti senza scopo di lucro (art. 36-bis DL 75/2023).

- ✓ Prestazioni didattiche e formative legate allo sport.

- ✓ Servizi sportivi di ASD/SSD per soci, associati e tesserati.

- ✓ Affitto di spazi ed attrezzature sportive (dal 17.08.2023 - DL 75/2023 / dall'01.01.2026 - DPR 633/72).

- ✓ Biglietti per eventi sportivi organizzati da enti non profit (da confermare).

✦ Aspetti critici

⚠ Le attività "diverse" (art. 9 D. Lgs. 36/2021): restano commerciali ai fini delle imposte dirette.

Quando sono obbligatori la fattura elettronica/lo scontrino telematico?

- ✓ Per tutte le prestazioni sportive, didattiche e formative rese a:



- Soci e tesserati
- Clienti occasionali e non tesserati
- ✦ Indicazione in fattura
- ✓ Obbligo di citare l'art. 10 DPR 633/72 per le prestazioni esenti IVA. Obbligo di Memorizzazione e Trasmissione Telematica (dal 2026)
- ✦ Nuovi obblighi per ASD/SSD
- ✓ Certificazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Obbligo di scontrino telematico e registrazione su "Fatture e Corrispettivi".
- ✦ Regime fiscale aggiornato
- ✓ Esenti IVA, ma con distinzione ai fini IRES:
- De-commercializzati: incassi da iscritti, associati ed affiliati dello stesso ente.
- Commerciali: incassi da non iscritti o ASD/SSD affiliate ad altri enti.
- ✦ Adeguamenti richiesti
- ✓ Registratore telematico obbligatorio od utilizzo della procedura web dell'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Lettore ottico codice fiscale consigliato per emettere scontrino parlante ed agevolare le detrazioni fiscali.
- △ Esclusi dall'obbligo: Quote associative per le ASD (attività istituzionali).
- Liquidazioni periodiche IVA (LI.PE)
- ✓ Obbligo di LI.PE per ASD/SSD che svolgono attività commerciali.
- ✗ Esonero da LI.PE se si svolgono solo operazioni esenti e non c'è IVA da versare.
- ✗ Nessun obbligo di LI.PE per i soggetti in regime L. 398/91
- Dichiarazione IVA Annuale
- ✦ Obbligo di dichiarazione IVA
- ✓ Solo per ASD/SSD che svolgono attività commerciali.
- ✗ Esonerati i soggetti in regime L. 398/91 e chi effettua solo operazioni esenti.
- ✦ Proventi esclusi da IVA
- ✓ Non rilevanti ai fini IVA:
- Quote associative delle ASD
- Rimborsi tesseramenti
- Erogazioni liberali
- 5x1000
- Contributi pubblici non corrispettivi
- Contributi per bandi
- ✦ Obbligo di certificazione
- ✓ Per corrispettivi specifici (corsi, gare, lezioni):
- Fattura elettronica o scontrino telematico.

POS E REGISTRATORI INSEPARABILI DA MARZO 2026: COME COLLEGARE PAGAMENTI E SCONTRINI ELETTRONICI

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l'obbligo di collegamento tra POS e Registratori Telematici, ma diventa concreto solo a marzo. Dall'Agenzia delle Entrate istruzioni e scadenze per far viaggiare insieme i dati di pagamenti e scontrini elettronici

Anche in questo caso, come già anticipato in una nostra e-mail apposita dettagliata sull'argomento, ribadiamo che l'ultima Legge di Bilancio approvata ha stabilito l'obbligo di collegare i POS e Registratori telematici per potenziare i controlli sul flusso dei dati degli scontrini e dei pagamenti elettronici, ma ha concesso a tutti gli attori in campo un anno di tempo per prepararsi.

Dal 2026, quindi, gli **strumenti, fisici o digitali**, utilizzati dagli esercenti diventano inseparabili. E dall'**Agenzia delle Entrate** arrivano le prime istruzioni operative: il **collegamento** sarà virtuale, non fisico, e diventerà concreto a partire **da marzo** grazie a un servizio online *ad hoc*.

Le date di **scadenza** e le **istruzioni** sono contenute nel **provvedimento del 31 ottobre 2025**.

Per gli strumenti già in uso all'**inizio del 2026**, anno di avvio dell'obbligo, a partire dalla data di attivazione dello strumento web per mettere in relazione POS e registratori, che sarà annunciata prossimamente, si avranno a disposizione **45 giorni per procedere**.

A regime, per i POS e gli altri apparecchi per i pagamenti elettronici messi in funzione dal 1° febbraio del prossimo anno, si dovrà procedere **tra il sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese** successivo rispetto alla data di attivazione.

La stessa tempistica si dovrà rispettare nel caso in cui venga modificato uno strumento già associato.

Dal punto di vista operativo gli esercenti realizzeranno il collegamento tra Registratori Telematici e POS utilizzati per i pagamenti elettronici tramite un **nuovo servizio online dell'Agenzia delle Entrate**.

Potranno agire in prima persona, accedendo tramite SPID, CIE o CNS, o affidarsi agli **intermediari abilitati** ad accedere all'area "*Accreditamento e censimento dispositivi*" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Periodo di attivazione di POS e RT	Scadenza per il collegamento
Fase Transitoria: strumenti già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026	Entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio online
A Regime: prima associazione di nuovi strumenti o eventuali variazioni successive	A partire dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese

Una volta effettuato l'accesso basterà mettere in relazione il **dato identificativo dei POS** con la **matricola dei registratori telematici** censiti e attivati nel sistema delle Entrate, indicando anche "*l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico*".

"Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia", si legge nel [comunicato stampa](#) che ha accompagnato la pubblicazione del provvedimento.

Il collegamento si può realizzare anche dalla **procedura web** delle Entrate per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri nel caso in cui sia utilizzata al posto del **registratore telematico**.

Stabilito il dialogo tra gli apparecchi, sarà necessario aggiornare i dati solo in caso di **variazioni**.

Accanto alla nuova regola da rispettare, dal prossimo anno entrerà in vigore anche un **sistema sanzionatorio pecuniario con multe fino a 4.000 euro** per chi non si adegua alle novità, nonché un sistema sanzionatorio **accessorio con sospensione della licenza o dell'autorizzazione** all'esercizio dell'attività per ciascuna violazione.

IMU: VINCOLI RETROATTIVI ENTRO DICEMBRE 2025 SULL'ESENZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Con il D.L. 84/2025 (c.d. Decreto Fiscale), è stato inserito l'articolo 6-bis che introduce una nuova disciplina per il riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili utilizzati per attività sportive dilettantistiche, vincolando l'esenzione al rispetto di specifiche condizioni da parte dei Comuni. I Comuni dovranno individuare, entro il termine del saldo IMU 2025, i corrispettivi medi delle attività analoghe svolte in concorrenza nel territorio comunale, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale. Tale parametro servirà per verificare che le tariffe applicate dalle ASD e SSD siano compatibili con la modalità "non commerciale" prevista dal D.M. 200/2012. Fino a quando il Comune non adempie a tale obbligo, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) è considerata sufficiente per ottenere l'esenzione IMU, a partire dall'anno di iscrizione.

Tuttavia, non è previsto il rimborso delle somme IMU eventualmente versate negli anni precedenti. È stato inoltre approvato un emendamento che vieta ai Comuni di pretendere IMU arretrate sugli impianti sportivi, introducendo una clausola "anti-retroattività" a tutela delle società dilettantistiche. Tale disposizione impedisce la riapertura di posizioni pregresse e fornisce certezza alle ASD e SSD che operano in regime di non commercialità.

Le società sportive dovranno monitorare lo stato delle delibere comunali IMU, conservare la documentazione attestante la natura non commerciale dell'attività (statuti, tariffe applicate, regolamenti interni) e prestare attenzione alle eventuali nuove delibere sui corrispettivi medi che potrebbero incidere sull'esenzione a partire dal 2026.

TRASFORMAZIONE DA SSD A SRL: MODALITÀ E CRITICITÀ

Come già riportato in un nostro apposito articolo su stampa specializzata (**HA Wellbeing nr. 5/2025**), la trasformazione da Società Sportiva Dilettantistica (SSD) a Società a Responsabilità Limitata (SRL) rappresenta una scelta strategica sempre più valutata dagli operatori del settore. Le motivazioni principali riguardano la possibilità di ampliare le attività commerciali, attrarre nuovi investitori ed ottenere maggiore flessibilità gestionale.

La trasformazione deve avvenire tramite apposita delibera assembleare ed atto notarile, con successiva iscrizione al Registro delle Imprese. È fondamentale verificare la compatibilità statutaria e definire il momento di efficacia fiscale della trasformazione. Da un punto di vista contabile, i valori patrimoniali della SSD vengono trasferiti nella nuova SRL, con potenziali effetti su plusvalenze e riserve.

Dal punto di vista fiscale, la trasformazione comporta la perdita dei benefici previsti per le società dilettantistiche, come le agevolazioni IVA ed il regime della Legge 398/91. Occorre, inoltre, valutare l'impatto sui contributi pubblici e sulle agevolazioni già fruite, che in alcuni casi potrebbero dover essere restituiti in caso di perdita dei requisiti non lucrativi.

Dal lato sportivo, la trasformazione deve essere comunicata agli enti di affiliazione e potrebbe determinare la necessità di un nuovo riconoscimento ai fini sportivi. In alcuni casi, le federazioni prevedono limitazioni ai rapporti con società di capitali "ordinarie". È, quindi, essenziale coordinare l'aspetto civilistico con quello sportivo per evitare la perdita dell'iscrizione o delle agevolazioni legate al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

In sintesi, la trasformazione da SSD a SRL può offrire vantaggi in termini di crescita e flessibilità, ma richiede un'attenta valutazione preventiva, una pianificazione fiscale accurata ed un coordinamento con consulenti legali e sportivi per evitare conseguenze indesiderate.

MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: EFFETTI PER GLI ANNI PREGRESSI

Con l'introduzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dal 2023 è stato eliminato l'obbligo di presentazione del modello EAS per le associazioni e società sportive iscritte. Tale semplificazione, introdotta dal D. Lgs. 120/2023, rappresenta un passo importante nella riduzione degli adempimenti burocratici.

Resta, tuttavia, aperta la questione relativa agli esercizi fiscali precedenti al 2023, per i quali l'obbligo di presentazione del modello EAS era ancora vigente. In caso di omissione, l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la perdita delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali, con il conseguente recupero delle imposte non versate e l'applicazione di sanzioni. Per difendersi da tali contestazioni, è possibile dimostrare che, anche in assenza della trasmissione formale del modello EAS, l'ente possedeva comunque i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa (assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, divieto di distribuzione utili, ecc.). A tal fine, può risultare utile predisporre documentazione integrativa (statuti, verbali assembleari, rendiconti) che dimostri il possesso dei requisiti nel periodo contestato.

Si consiglia di effettuare una verifica interna degli esercizi ancora accertabili e predisporre un fascicolo documentale di supporto. L'abolizione dell'obbligo dal 2023 non sana automaticamente le omissioni pregresse, ma rafforza la posizione difensiva degli enti che hanno sempre operato nel rispetto delle finalità istituzionali.

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO: CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con Risp, n. 14 del 30 settembre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni, in tempra di Irpef e di Irap, introdotte dal D. Lgs. 36/2021 nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico.

Nello specifico sono state previste:

- a favore dei **lavoratori sportivi**, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF, fino ad € 15.000, dei compensi e delle somme comunque percepiti e l'assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- a favore dei **soggetti che erogano compensi** a collaboratori nell'area del dilettantismo sportivo, l'esclusione dal computo della base imponibile IRAP dei predetti compensi di importo fino ad € 85.000.

Agevolazione per i lavoratori sportivi

Tipologia di provento	Agevolazione
compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo , sia che si tratti di co.co.co., che di lavoro dipendente od autonomo (con apertura della partita IVA)	- fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro , esclusi dalla base imponibile IRPEF (1) ; - l'ammontare che supera tale importo concorre a formare il reddito del percipiente ed è soggetto a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF, oltre le addizionali regionale e comunale, o ad imposta sostitutiva in caso di lavoratore autonomo in regime forfettario (2)
somme percepite dai tesserati , in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i	- tassate con ritenuta a titolo d'imposta (4)

risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche (3)	
(1) All'atto del pagamento da parte dell'ente sportivo, il lavoratore deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. (2) Il soggetto in regime forfettario applica il coefficiente di redditività all'importo che eccede € 15.000; invece, per la verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell'anno precedente, per poter applicare e/o mantenere il regime, deve considerare tutti i compensi (compresi quelli esclusi dalla base imponibile). 3) Non rientrano in tale fattispecie: - le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come premi correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi; - i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all'ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte. Tali somme possono fruire della tassazione con ritenuta a titolo d'imposta anche se sono percepite da atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (in forza di contratti di lavoro stipulati con società sportive professionistiche) per attività sportiva svolta nell'ambito del settore dilettantistico di dette Federazioni. (4) I premi non sono soggetti all'obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore, ma devono essere riportati nel modello 770 (Quadro SH, prospetto G), indicando la ritenuta operata nel quadro ST.	

Agevolazioni per i soggetti che erogano i compensi

La disposizione agevolativa secondo cui tutti i singoli compensi corrisposti per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sportivo inferiori all'importo annuo di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile, si interpreta nel senso che **non rilevano** i singoli compensi di importo **inferiore ad € 85.000**, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale importo rileva per intero.

ONERE DELLA PROVA NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ENTI SPORTIVI

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 62/2025, ha ribadito che spetta alla ASD/SSD dimostrare il possesso dei requisiti che giustificano l'applicazione delle agevolazioni fiscali. In altre parole, l'onere della prova non grava sull'Amministrazione finanziaria, ma sull'ente sportivo.

Ciò significa che, in caso di verifica, l'ente deve poter dimostrare concretamente:

- l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
- la conformità dello statuto ai principi di democraticità e partecipazione previsti dall'art. 90 della L. 289/2002;
- la regolare tenuta dei libri sociali e verbali assembleari;

- la tracciabilità dei pagamenti e dei compensi ai collaboratori.

La mancanza anche di uno solo di tali elementi può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali e la riqualificazione dell'attività come commerciale, con recupero di IVA, IRES ed IRAP. Si raccomanda, pertanto, di mantenere una documentazione puntuale ed aggiornata, comprendente copie di verbali, elenchi soci, iscrizioni al RASD, rendiconti annuali e documentazione contabile coerente con la natura non commerciale delle attività sportive svolte.

LOCAZIONI: PER LA REGISTRAZIONE TARDIVA SANZIONE SULL'IMPOSTA DEL PRIMO ANNO

Deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità (e non all'imposta dovuta in relazione all'intera durata del contratto) la sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di un immobile urbano di durata pluriennale, soggetto ad imposta di registro, in caso di opzione per l'imposizione anno per anno. Si tratta della sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di 250 euro) riducibile al 45% (con un minimo di 150 euro) per il caso di tardività non superiore a 30 giorni (art. 69 del DPR 131/1986 ovvero articolo 41 D. Lgs. 173/2024 dal 1° gennaio 2026). Fino alla decorrenza del D. Lgs. 87/2024 (poi modificato dal D. Lgs. 81/2025) tale sanzione era compresa tra il 120% ed il 240% (o dal 60% al 120% per tardività contenuta entro 30 giorni).

Con questa affermazione contenuta nella Risoluzione 56/E/2025, l'Agenzia delle Entrate opera, dunque, una radicale inversione rispetto a quanto in contrario esplicitato nella Circolare 26/E del 1° giugno 2011 e da allora continuativamente sostenuto, con ciò aderendo alle costanti ed univoche sollecitazioni pervenute dalla Cassazione (e precisamente nelle decisioni 1981, 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657 del 2024).

Resta, invece, fermo che, con riferimento alla tassazione delle annualità successive alla prima, trova applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall'art. 13 D. Lgs. 471/1997 (art. 38 D. Lgs. 173/2024 dal 1° gennaio 2026), vale a dire una sanzione di importo pari al 25% dell'importo non versato; in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si applica la sanzione in misura fissa di cui all'art. 69 del DPR 131/1986.

Il conflitto interpretativo ora risolto verteva sull'individuazione della base di commisurazione della sanzione. Al riguardo, l'art. 43, comma 1, lettera h), del DPR 131/1986 (ovvero art. 47, comma 1, lettera g, del D. Lgs. 173/2024 dal 1° gennaio 2026) stabilisce che la base imponibile del contratto di locazione è data dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto; tuttavia, se corrisposta per l'intera durata del contratto, l'imposta si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (art. 5, Tariffa Parte Prima, allegata al DPR 131/1986; la numerazione non cambia nella Tariffa allegata al D. Lgs. 173/2024); nel caso di contratto di locazione di durata pluriennale, l'art. 17, comma 3, del DPR 131/1986 (ovvero l'art. 21 D. Lgs. 173/2024 dal 1° gennaio 2026), dispone che l'imposta può essere assolta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

La Cassazione ha argomentato il suo contrario avviso, rispetto all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, affermando la natura annuale dell'imposta di registro sui canoni di locazione in base alla considerazione che l'opzione di pagamento dell'imposta in unica soluzione venne introdotta solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno, a tal fine prevedendo l'incentivazione per tale opzione.

Se, dunque, la sanzione fosse commisurata all'importo complessivo della tassazione dovuta, si avrebbe l'inammissibile conseguenza di scindere la relazione di causalità e proporzionalità che deve necessariamente sempre sussistere tra l'illecito e la sanzione.

SPORT BONUS: SECONDA FINESTRA DAL 15 OTTOBRE 2025

Aperta la seconda finestra dello sport bonus 2025: beneficiarie le imprese che effettuano erogazioni liberali per manutenzione di impianti sportivi.

Con la Legge di Bilancio n 207 del 30/12/2024 all'art. 1, comma 246 è **stata estesa anche per l'anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

In particolare, **si evidenzia che i soggetti titolati ad effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, alle quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell'importo erogato**, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

A tale proposito il Dipartimento dello Sport ha pubblicato un avviso per **l'apertura dello sport bonus seconda finestra dalle ore 10 del 15 ottobre 2025.**

Attenzione al fatto che i soggetti che **possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese a cui è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo erogato** da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Vengono fissate le seguenti condizioni:

- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024);
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e **prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio (appena conclusa con l'elenco definitivo dei beneficiari) e l'altro con apertura il 15 ottobre.**

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento **ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale.**

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito d'imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, [qui raggiungibile](#).

CU ESENTI OD ESCLUSE DALLA PRECOMPILATA: SCADENZA 31 OTTOBRE 2025

Regole per la Certificazione Unica 2025 con l'ultimo adempimento in scadenza a fine ottobre

Il 31 ottobre 2025 è scaduto l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi. L'Agenzia delle Entrate, a tale proposito, ha pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere.

Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.

In particolare, **il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.**

Lo scadenziario per la CU 2025 è così articolato:

- 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03.2025 **i sostituti d'imposta dovevano trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;**
- 31.03.2025, termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- **31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.**

Occorre evidenziare, però, che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025.

L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno **viene meno l'obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:**

- **il regime forfetario** (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014)
- **il regime di vantaggio** (art. 27 D.L. 98/2011),

a causa dell'estensione a tali soggetti dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva od errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta; tuttavia, vi è un'importante novità a beneficio dei sostituti d'imposta: nella Circolare n. 12/2024, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l'assenza di un'espressa previsione normativa di segno contrario.

ATECO 2025: DISPONIBILE IL MANUALE DI CLASSIFICAZIONE

L'INPS ha messo a disposizione il manuale di classificazione dei codici ATECO 2025. Rilasciata anche la funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità

Sono disponibili i nuovi strumenti INPS per individuare il corretto inquadramento previdenziale dopo l'introduzione dei **codici ATECO 2025**.

L'Istituto ha messo a disposizione dei datori di lavoro il **manuale di classificazione previdenziale** ed ha rilasciato la funzionalità di consultazione delle **regole di compatibilità**.

Il manuale ed il **servizio di consultazione** delle regole di compatibilità è raggiungibile dal sito istituzionale tramite l'apposito servizio "*Compatibilità ATECO-CSC-CA*".

Dal 1° gennaio 2025 è, infatti, in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, adottata a partire dal 1° aprile 2025. Da tale data, dunque, i nuovi codici sostituiscono quelli del 2007 e devono essere utilizzati per tutti gli adempimenti, non solo quelli di natura statistica, ma anche quelli di natura amministrativa e fiscale.

Di conseguenza, è stata aggiornata anche la "*Procedura Iscrizione e Variazione azienda*" per consentire ai datori di lavoro di iscrivere le nuove **matricole** indicando il **codice ATECO 2025**, con l'attribuzione del codice statistico contributivo (**CSC**) per la loro classificazione

Tutte le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS nella Circolare n. 71/2025.

Con il messaggio n. 3206/2025, l'Istituto ha comunicato la pubblicazione del **manuale di classificazione previdenziale**, che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il precedente Manuale riferito al codice ATECO 2007.

Nel documento vengono individuati (per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe) i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione ed il dettaglio delle relative attività e/o prodotti. Inoltre, accanto al singolo codice **ATECO** vengono indicati i **CSC** individuati Istituto in corrispondenza della specifica attività descritta.

Nel Manuale sono presenti le sezioni "*Particolari criteri di inquadramento*" le quali, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili per l'**attribuzione del corretto CSC**, che potrebbe variare in virtù delle caratteristiche aziendali o delle modalità di esercizio dell'attività.

Inoltre, laddove necessario ai fini della classificazione, accanto al CSC sono stati indicati anche i **codici di autorizzazione (CA)** che devono essere assegnati necessariamente insieme al CSC per la corretta definizione del carico contributivo.

Il manuale, fa sapere l'INPS, è messo a disposizione online sia per gli utenti interni che esterni, ed è **costantemente aggiornato** con le novità che derivano dall'entrata in vigore di disposizioni normative o di nuovi orientamenti amministrativi adottati dall'Istituto.

Tramite la **consultazione online** gli interessati possono verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell'accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell'iscrizione.

A tale proposito, l'INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i **codici ATECO, i CSC ed i CA**.

L'obiettivo è quello di supportare gli operatori di Sede nell'**inquadramento delle aziende** e fornire ai datori di lavoro ed agli intermediari uno strumento utile per gestire la posizione aziendale e le eventuali segnalazioni di errore in ordine alle denunce mensili.

La **consultazione delle regole di compatibilità** comprende:

- lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
- lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
- lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

“Poiché nel corso del tempo il singolo CA potrebbe avere assunto diversi significati, è importante fare attenzione al progressivo (PRG 0,1,2 ...) e al periodo di validità del codice che si sta consultando, anche rispetto alle eventuali compatibilità/incompatibilità con gli altri CA o CSC. Si evidenzia che la data fine validità 31/12/9999 identifica una situazione attualmente in essere.”

L'INPS precisa che la procedura contrassegna le combinazioni CA-CSC o CA-CA con un **pallino verde** se si tratta di compatibilità e con un **pallino rosso** se si tratta di incompatibilità.

Il servizio consente, infine, di **scaricare in formato Excel la consultazione** effettuata. È anche possibile scaricare l'intero elenco dei codici ATECO 2025, dei CSC e dei CA accedendo alla lista di interesse e selezionando la funzione “Scarica Excel”, senza inserire alcun carattere nella barra di ricerca.

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al manuale ed al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio **“Compatibilità ATECO-CSC-CA”**. Tale servizio è raggiungibile dal **sito INPS** al seguente percorso:

“Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.

Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione **Uniemens** all'interno dei servizi per aziende e consulenti, raggiungibile sempre dal sito INPS tramite *“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”*.

PREMI COMPETIZIONI SPORTIVE: CHIARIMENTI SULLA SOGLIA DEI 300 EURO

Le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente: chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul passaggio alla novità

Con la Risposta ad interpello n. 265 del 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

Nel sistema fiscale italiano, i **premi erogati in occasione di competizioni sportive** rientrano nella disciplina dell'articolo 30, comma 2 del DPR 600/1973.

Tale norma prevede una **ritenuta alla fonte del 20%**, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

Per le ASD/SSD, ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

Il **decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023)**, convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: **nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro** corrisposti tra la data di conversione della Legge ed il 31 dicembre 2024.

Tuttavia, **questa deroga non è stata prorogata per il 2025**, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute ed alle relative scadenze.

Con l'istanza di interpello una ASD ha posto tre quesiti fondamentali.

- **Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro**, dato che l'agevolazione 2024 non è stata prorogata.
- L'associazione chiede se debba **versare entro il 16 gennaio 2026** le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che **dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR)**. Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: *"Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"*
- Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, **anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.**

L'Agenzia ha confermato che **per l'intero anno 2025 la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione**, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025 e che la **ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione.**

L'Agenzia ha chiarito che il **criterio da seguire è quello della data di corresponsione**, non quella del versamento e, pertanto, le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 **devono essere versate entro il 16 gennaio 2026**, nonostante l'entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l'art. 45, comma 9, del TUVR comportando che le ritenute **non si applicano se, nel corso dell'anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro.**

Oltre tale soglia, l'intero importo diventa imponibile.

Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 **non vi è alcuna franchigia**. Ogni premio, anche minimo, **deve essere assoggettato a ritenuta.**

Tuttavia, l'Agenzia apre ad una soluzione: le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro **potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GESTORI DI IMPIANTI NATATORI 2025

A partire dal 27 ottobre 2025 è possibile presentare le domande di accesso al contributo a fondo perduto destinato alle ASD e SSD che gestiscono impianti natatori e risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

La comunicazione, pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport, ricorda che la piattaforma per presentare la domanda (<https://avvisibandi.sport.governo.it/>) rimarrà attiva per **30 giorni**.

Le domande ivi presentate saranno poi sottoposte all'istruttoria degli Organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.

I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel [dpcm 10 giugno 2022](#), pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.

Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM. Le sopra citate ASD e SSD dovranno comunque effettuare l'accesso sulla piattaforma; una volta accedute,



avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell'amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell'anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell'eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l'IBAN su cui ricevere il contributo. Qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell'IBAN, andrà compilata una nuova domanda.

Le ASD e SSD che non hanno beneficiato del contributo nelle annualità precedenti del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025. Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell'apertura della piattaforma.

Per informazioni o richieste di supporto di natura informatica è possibile scrivere a supporto.avvisibandi@coninet.it, mentre per richieste di carattere amministrativo è possibile scrivere a: programmazioneport@governo.it.

DL ANTICIPI: IN VIGORE DAL 30 OTTOBRE 2025

Il DL anticipi in vigore dal 30 ottobre: cosa contiene

Pubblicato in GU n. **252 del 29 ottobre 2025** il **DL n. 156 con Misure urgenti in materia economica noto come DL Anticipi o Collegato alla manovra finanziaria 2026**.

Il testo, che introduce misure urgenti in materia economica, tra l'altro, **rifinanzia misure per giovani, formazione universitaria, innovazione e digitalizzazione**, aumentando le risorse per il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

In materia di infrastrutture ed investimenti, si allineano i cronoprogrammi procedurali agli obiettivi finanziari del "Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR".

Si autorizzano spese per RFI S.p.a. per il 2025, incrementando i fondi per la manutenzione straordinaria (contratto di programma parte servizi).

È previsto un contributo a fondo perduto all'Economic Resilience Action (ERA) Program dell'IFC per sostenere il settore privato ucraino e rafforzare l'intervento dell'IFC a beneficio della popolazione e delle imprese italiane.

Si interviene per garantire i XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", aumentando i fondi ed inserendo disposizioni per i controlli antidoping.

Infine, si prevede la proroga per il 2026 delle misure incrementali sull'imposta di soggiorno.

Il maggior gettito sarà destinato per il 70% agli impieghi previsti e per il 30% al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l'assistenza ai minori.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, esso conterrà iniziative di **pacificazione fiscale** rivolte ai contribuenti, con anche la proroga al 31 dicembre 2026 delle plastic e sugar taxes.

In tema di Irpef, verrà ridotta la seconda aliquota IRPEF, che dall'attuale 35% passerà al 33%.

Inoltre, verranno prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025, **le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi**.

Nelle prossime settimane si avranno maggiori dettagli sulla Legge di Bilancio 2026 e sarà nostra premura aggiornarVi in merito.

VALORE PROBATORIO DEL PVC DELLA GUARDIA DI FINANZA: PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE

Il triplice valore del PVC: la Cassazione esprime un principio esplicativo del valore probatorio

Con **Ordinanza del 25 ottobre 2025, n. 28340**, la Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:

- a) **il verbale è assistito da fede privilegiata**, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
- b) **quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi** - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - **esso fa fede fino a prova contraria**, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
- c) **in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova**, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'Agente verificatore (così Cass. V, n. 2860/2017; cfr., altresì, cfr. n. 24461/2018 e n. 18420/2024).

Vediamo i fatti di causa.

Con l'**Ordinanza n. 28340 del 25 ottobre 2025**, la Corte di Cassazione torna sul tema delicato degli **accessi nei locali promiscui** da parte dell'Amministrazione finanziaria, **rafforzando le garanzie del contribuente**.

La vicenda riguarda il titolare di uno **studio tecnico di infortunistica stradale**, esercitato all'interno di un ambiente seminterrato di circa 15 mq, ricavato nello stesso edificio in cui viveva con la madre.

La Guardia di Finanza aveva eseguito un'**ispezione nel 2015** senza previa autorizzazione della Procura, dando luogo a un **accertamento per compensi non dichiarati**, fondato sul processo verbale (PVC) redatto in quell'occasione. Il contribuente aveva contestato la **legittimità dell'accesso**, sostenendo che si trattasse di **locale ad uso promiscuo** e, quindi, accessibile solo con autorizzazione del magistrato.

La questione non è nuova, ma la Suprema Corte la affronta con **rigore sistematico** e – soprattutto – enuncia un principio **di grande utilità per la pratica difensiva**.

Se il locale è ad uso promiscuo e la comunicazione con l'abitazione è "agevole", l'accesso richiede l'autorizzazione della Procura.

Il concetto chiave è proprio l'**"agevole comunicazione"** tra lo spazio lavorativo e la parte abitativa: **non basta la presenza di una porta o di un varco; occorre che vi sia effettiva continuità e facilità di accesso che permetta, ad esempio, il passaggio agevole di documenti contabili.**

La Cassazione, con motivazione articolata, **ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, cassando la sentenza favorevole al contribuente e rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame più approfondito.

Ecco i passaggi salienti della motivazione:

Errore probatorio della CTR: la Commissione Tributaria Regionale aveva fondato la propria decisione su **fotografie e planimetrie non attuali** rispetto alla data dell'ispezione (alcune



precedenti, altre successive), senza dimostrarne la **rilevanza effettiva** o l'idoneità a dimostrare l'agevole collegamento tra studio ed abitazione.

La Corte ha ribadito che **il silenzio del verbale su un certo elemento** (in questo caso, la porta di comunicazione) **non equivale a prova contraria**, né gode di fede privilegiata, non si può dire, insomma, che *“se il PVC non lo cita, allora non esiste”*.

La gerarchia delle prove va rispettata:

- **il giudice deve valutare la credibilità delle prove, ma spiegando perché attribuisce maggiore attendibilità a certe fonti rispetto ad altre. In questo caso, la CTR non aveva motivato adeguatamente.**

La Suprema Corte ha ribadito un principio chiave per chi si occupa di contenzioso fiscale:

- *“Il locale è ad uso promiscuo quando esiste un collegamento interno che consente l'agevole comunicazione con l'abitazione, tale da permettere il facile trasferimento di documenti. In tal caso, l'accesso richiede l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.”*

Il principio, già espresso in precedenti pronunce, come Cass. n. 21411/2020 e Cass. n. 7723/2018, viene ora **consolidato** in una fattispecie concreta, che rende il concetto più operativo.

DOMANDE E RISPOSTE

“Dal 2026 le prestazioni sportive rese ai non tesserati saranno soggette ad IVA?”

No. Dal 1° gennaio 2026 tali prestazioni saranno esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, purché rese da soggetti senza scopo di lucro. Tuttavia, le SSD dovranno emettere fattura elettronica e gestire contabilmente le operazioni esenti.

“È possibile trasformare una SSD in SRL senza perdere le agevolazioni fiscali in corso?”

No. La trasformazione comporta la perdita immediata dei benefici fiscali previsti per le società dilettantistiche. Tuttavia, gli effetti decorrono dalla data di efficacia della trasformazione e non retroattivamente, consentendo di pianificare con attenzione il passaggio.

“Cosa rischio se non ho mai presentato il modello EAS prima del 2023?”

Per gli anni ancora accertabili, l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la perdita delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, è possibile difendersi dimostrando il possesso dei requisiti sostanziali previsti per gli enti non commerciali.

“Le sponsorizzazioni e la vendita di merchandising rientrano nel nuovo regime esente?”

No. Queste attività restano imponibili IVA e dovranno essere gestite con contabilità separata rispetto alle prestazioni esenti sportive.



“Una Onlus, costituita in associazione, ha in concessione un terreno dalla Regione. Il terreno, incolto, è situato in zona demaniale e la Onlus lo ha ripulito e recintato, provvedendo anche allo sfalcio dell'erba; ad oggi non vi sono strutture, ma si intende realizzarle quanto prima per riqualificare l'area. Dato che, al 31 dicembre 2025, le Onlus dovranno trasformarsi, si sta valutando il passaggio alla forma di SSD. La concessione del terreno seguirà la trasformazione dell'ente e passerà alla SSD “in automatico”, con la comunicazione alla Regione del nuovo nominativo, oppure è necessario che l'ente mantenga l'attuale denominazione anche dopo il 31 dicembre 2025, per non perdere la concessione? Se la concessione non potesse essere passata alla SSD, in quale altro ente del terzo settore si potrebbe trasformare la Onlus in questione, sempre allo scopo di mantenere la concessione?”

L'associazione Onlus può qualificarsi direttamente come ETS (ente del terzo settore) attraverso l'iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), pur adeguando lo statuto, ma senza necessità di alcuna trasformazione, mantenendo, quindi, in tal modo la concessione originaria attualmente esistente. L'iscrizione delle Onlus al RUNTS si dovrà realizzare entro il 31 marzo 2026, a norma del DL 84/2025, considerato che, alla data del 1° gennaio 2026, verrà soppresso il Registro delle Onlus, a seguito dell'entrata in vigore definitiva delle norme fiscali del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), rese operative dopo l'autorizzazione della Commissione Europea, comunicata nel corso del 2025.

Per quanto riguarda, poi, la trasformazione dell'associazione Onlus in una SSD, questa avviene attraverso la realizzazione di una trasformazione eterogenea. Tale atto si perfeziona con una delibera dell'assemblea straordinaria dell'associazione e la redazione di un nuovo atto costitutivo per la SSD, tramite l'intervento di un notaio, al quale dovrà essere fornita anche la perizia di stima del patrimonio dell'associazione. In tal caso, la concessione demaniale può essere trasferita alla nuova società, ma è necessario verificare le condizioni specifiche indicate nell'atto di concessione, oppure ottenere le autorizzazioni necessarie per il trasferimento alla SSD, o presentare una nuova domanda, o, ancora, presentare la richiesta di voltura della concessione esistente, verificando con la Regione la soluzione opportuna.

Esiste, infine, fin d'ora, la possibilità di trasformare l'attuale Onlus in uno dei diversi tipi di ETS già esistenti. Tuttavia, anche questa opzione andrà preventivamente verificata con la Regione, in quanto l'ente concedente potrebbe richiedere specifici requisiti per il mantenimento della concessione in capo al nuovo soggetto giuridico.

“Un ex dipendente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente a luglio 2025, percependo nello stesso anno un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 €. Intende aprire partita IVA nel 2025 adottando il regime forfettario per svolgere la medesima attività esercitata come lavoratore dipendente (consulenza e gestione di risorse umane), ma esclusivamente con committenti diversi dall'ex datore di lavoro. Nel 2024 aveva percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 €. Può accedere al forfettario già dal 2025?”

Occorre rilevare che è possibile aprire la partita IVA in regime forfettario nello stesso anno in cui si è cessato un rapporto di lavoro dipendente, ma occorre considerare le situazioni che si possono prospettare che impediscono l'accesso.

Per poter accedere al regime forfettario nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente è necessario verificare:

- il limite di reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente, che non deve superare i 30.000 euro (35.000 euro solo per il 2025);
- la causa ostativa relativa alla prevalenza dell'attività verso l'ex datore di lavoro.

Tuttavia, questa causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato. Quindi, se il rapporto di lavoro è terminato, il superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente non impedisce l'accesso al regime forfetario.

Nel caso in esame, tuttavia, il dipendente nel corso del 2024 era ancora assunto, poiché è cessato nel corso del 2025 ed ha superato il reddito massimo previsto nel citato anno (2024), aspetto che non consentirebbe di accedere al regime forfetario.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

